



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 153/2025

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.26171 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dal Signor

S. A., nato ad Omissis il Omissis, C.F. Omissis, ed ivi residente, rappresentato
e difeso dall'avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y – PEC
elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza
Gramsci n. 18, ha eletto domicilio.

avverso

L'INPS - Gestione dipendenti pubblici, Direzione provinciale di Cagliari,
rappresento e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro in virtù di
procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini del 22 marzo 2024,
dagli avvocati Marina Olla (avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it),
Alessandro Doa (avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it) e Stefania Sotgia
(avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura
interna INPS, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente
in Cagliari, Via P. Delitala n. 2

Visto il ricorso pensionistico depositato in data 22.3.2024;

	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 4.7.2025, l’avv. Elena Pettinau per il ricorrente e l’Avv.	
	Marina Olla per l’INPS.	
	FATTO	
	Con ricorso depositato in data 27 marzo 2024, il ricorrente – militare	
	dell’Esercito Italiano in quiescenza con il sistema misto	
	retributivo/contributivo - ha chiesto l’accertamento del diritto, ai sensi e per	
	gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo,	
	riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con	
	attribuzione della percentuale del coefficiente di rendimento del 2,44%;	
	Dopo aver riferito di aver inviato a mezzo PEC alla direzione	
	provinciale territorialmente competente dell’INPS specifica istanza per il	
	ricalcolo della pensione, ha concluso per il riconoscimento del diritto e per	
	l’applicazione del coefficiente di rendimento previsto dal citato art. 54, con	
	attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, pacificamente spettante	
	sulla base della giurisprudenza nomofilattica del Giudice Contabile.	
	Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 24.10.2024.	
	In data 11 ottobre 2024, la difesa dell’INPS si è costituita in giudizio,	
	dichiarando che gli uffici amministrativi avrebbero provveduto a riliquidare la	
	prestazione pensionistica del ricorrente, con attribuzione del coefficiente di	
	rendimento del 2,44%, con interessi legali e arretrati, e che il pagamento	
	sarebbe intervenuto con la rata di dicembre 2024. Allo scopo veniva allegata	
	la documentazione di riferimento. L’ente previdenziale domandava quindi un	
	rinvio a data successiva a dicembre 2024, al fine di verificare l’avvenuto	
	pagamento e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese	
	2	

di lite secondo giustizia.

Il giudizio veniva discusso all'udienza del 24.10.2024, a seguito della quale, con Ordinanza n.91/2024, veniva disposto il rinvio della trattazione del giudizio all'udienza del 13.3.2025.

Con provvedimento del Presidente della Sezione Giurisdizionale
dell'11.3.2025, il giudizio veniva assegnato ad un nuovo Giudice Unico,
stante l'assegnazione a diverso ufficio del precedente Giudice assegnatario.

Con Decreto in data 27.3.2025, il Giudice Unico fissava l'udienza di discussione del giudizio per l'odierna udienza del 4.7.2025.

Con memoria conclusiva depositata il 17.6.2025, la parte ricorrente dava atto che l'Inps aveva provveduto a dare corso alla riliquidazione del trattamento previdenziale. Pertanto, concludeva per la declaratoria di cessata la materia del contendere con liquidazione delle spese legali a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

All'odierna udienza la parte ricorrente ha confermato le conclusioni formulate con la memoria depositata il 17.6.2025 e ha insistito per la condanna dell'ente previdenziale resistente alle spese del giudizio. L'INPS ha insistito per la regolazione delle spese secondo giustizia.

Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.

DIRITTO

Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio dal Sig. S. A. risulta riconosciuta dall'INPS, che ha provveduto alla

	riliquidazione del trattamento previdenziale oggetto della pretesa	
	pensionistica, come riconosciuto dalla sua difesa nella memoria del 17.6.2025.	
	In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Sezione	
	deve provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e	
	diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.	
	In ragione delle richiamate disposizioni, tenuto conto della difficoltà	
	della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro	
	500,00, oltre accessori di legge.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in	
	epigrafe,	
	DICHIARA	
	la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte	
	ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale che si	
	liquidano nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di	
	legge.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.	
	Il Giudice Unico	
	Gaetano Berretta	
	(firmato digitalmente)	
	Depositato in segreteria il 08/10/2025	
	Il Dirigente	
	4	

[illegible][illegible]